



COMUNE DI CASTRO
Provincia di Lecce – CAP 73030 Via F.lli Bandiera

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE SPONSORIZZAZIONI
DI ATTIVITÀ E PROGETTI
DELL'ENTE LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____
del _____

ART. 1
FINALITÀ DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

- 1) Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge 449/1997, dell'art. 119 del D. Lgs. 267/2000.
- 2) Il Comune di Castro può stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati (soggetti imprenditoriali, associazioni, ecc.), acquisendo contributi economici, consulenza o fornitura di beni e servizi e garantendo, come corrispettivo, la pubblicizzazione dei segni distintivi dei soggetti terzi.
- 3) In particolare, detti contratti sono diretti a:
 - a) recuperare maggiori risorse per l'ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e delle attività del Comune;
 - b) migliorare gli standard di qualità o l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni e attrezzature all'amministrazione comunale;
 - c) supportare progetti innovativi e processi informativi e formativi qualificati promossi dal Comune.

ART. 2
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA SPONSORIZZARE

L'Amministrazione Comunale di Castro intende stipulare contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di iniziative in ambito culturale, sociale, sportivo, scolastico, di attività di promozione del territorio, di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano, dell'innovazione tecnologica, della formazione;

ART. 3
DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- 1) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo e/o a fornire una determinata prestazione, la possibilità di pubblicizzare il proprio nome, ragione sociale, logo, marchio, prodotto in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
- 2) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti, provenienti da terzi, allo scopo di promuovere una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d’immagine;
- 3) per “sponsor”: il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
- 4) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.

ART. 4
CRITERI PER LA SPONSORIZZAZIONE

- 1) La sponsorizzazione può essere attivata:

- a) a condizione che non contrasti con gli interessi pubblici;
 - b) che comporti per il Comune risparmi di spesa diretti o indiretti;
 - c) che sia valutata favorevolmente con riferimento alle componenti economiche ed organizzative proposte.
- 2) La sponsorizzazione dovrà essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale, secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento.
 - 3) Può essere prevista una remunerazione in termini di servizi aggiuntivi finalizzati alla conoscenza del territorio.
 - 4) La sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa non devono essere in contrasto con prescrizioni di leggi o di regolamenti, devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici e devono escludere forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.
 - 5) Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale del Comune.
 - 6) Per le sponsorizzazioni sul sito web del Comune di Castro, si provvede come di seguito:
 - Suddivisione per categorie di servizi offerti, all'interno di ciascuna categoria in ordine alfabetico;
 - L'importo a base di gara per ciascuno spazio, sarà determinato con atto di Giunta;
 - Gli spazi avranno le seguenti dimensioni:
 - a) 300X300;
 - b) 300X600;
 - c) 800X600.

Il valore degli spazi di cui ai punti b) e c), sarà pari rispettivamente a 1,5 e 2,00 di quello determinato su a).

ART. 5 PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

- 1) La Giunta Comunale, ad inizio anno, individua gli spazi pubblicitari e le attività o iniziative, per le quali intende attivare il rapporto di sponsorizzazione.
Per ciascuna iniziativa programmata verrà pubblicato apposito bando.
- 2) Del bando è data pubblicità mediante pubblica affissione, pubblicazione all'albo pretorio, inserimento sul sito internet del Comune di Castro, invio alle associazioni di categoria, nonché nelle altre forme ritenute di volta in volta più idonee ad assicurare una adeguata conoscenza e partecipazione.
- 3) In particolare, il bando deve prevedere le seguenti indicazioni:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione, ovvero l'iniziativa o attività da sponsorizzare;
 - b) l'importo minimo della sponsorizzazione o base d'asta;
 - c) l'indicazione dello spazio pubblicitario riservato allo sponsor;
 - d) i termini e le modalità di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;

- e) gli uffici comunali presso cui è possibile prendere visione e/o estrarre copia dello schema di contratto di sponsorizzazione, per il quale è possibile prevedere forme diverse di pubblicità rispetto a quelle previste per il bando (inserimento sul sito internet del Comune di Castro).
- 4) L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, deve indicare:
- a) il riferimento al bene, servizio, prestazione, iniziativa che si intende sponsorizzare;
 - b) il corrispettivo della sponsorizzazione, ossia il contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o importo monetario che lo sponsor si impegna a corrispondere al Comune;
 - c) l'impegno ad accettare, senza riserve e condizioni, tutte le prescrizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione.
- 5) L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

per le persone fisiche:

- a) l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della L. 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- c) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

Per le persone giuridiche, oltre alle autocertificazioni sopra elencate, riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante.

- 6) L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.

ART. 6

SCELTA DELLO SPONSOR MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA

- 1) Nel caso in cui, decorso il termine di presentazione non sia pervenuta alcuna offerta ovvero questa risulti contrastante con l'interesse pubblico il Responsabile del Servizio, previo accertamento che del bando è stata data pubblicità nelle forme e nei modi previsti al comma 2 dell'art. 5 e salvo l'obbligo di motivare i casi di esclusione, procede all'aggiudicazione mediante trattativa privata, contattando direttamente le società e i privati interessati, nel rispetto del criterio di trasparenza, imparzialità, *par condicio* e tutela dell'interesse pubblico.
- 2) In via eccezionale, per singole manifestazioni o iniziative che non rientrano nell'ambito di quelle programmate e disciplinate all'art. 5 comma 1 del presente regolamento e per le quali vi è la necessità documentata di provvedere con somma urgenza, il Responsabile del Servizio procede all'aggiudicazione mediante trattativa privata ai sensi del primo comma.
- 3) Nei casi sub 1) e 2) le clausole contrattuali di rilievo economico sono sottoposte a preventiva valutazione di congruità della Giunta Comunale.

ART. 7
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

- 1) L'esame delle offerte pervenute, nei termini e nei modi indicati nel bando, viene effettuata dal responsabile del servizio di competenza, che provvederà ad aggiudicare la sponsorizzazione secondo il criterio del prezzo più alto superiore a quello posto dalla base di gara.
La base di gara sarà individuata con atto della Giunta debitamente motivato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) componenti economiche dell'offerta;
 - b) capacità di porre in relazione l'iniziativa sponsorizzata con altri circuiti di pubblicizzazione propri dello sponsor;
 - c) in caso di sponsorizzazione con lavori, servizi, beni: qualità tecnica ed estetica del «prodotto» finito, modalità di gestione dell'intervento, mezzi economici, umani e strumentali a disposizione.
- 2) Nel caso di comparazione di offerte monetarie, gli sponsor prescelti saranno quelli che avranno offerto i contributi economici più elevati e, in ogni caso, non inferiori al prezzo base fissato dal bando.
- 3) Per le sponsorizzazioni realizzate mediante prestazioni di servizi la Giunta Comunale, con apposito atto, individua le tipologie di servizi ed il relativo capitolato d'oneri comprensivo dei criteri di valutazione dell'offerta.

ART. 8
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLO SPONSOR

- 1) L'attività di pubblicizzazione dello sponsor da parte del Comune potrà essere realizzata nei seguenti modi:
 - a) nel caso di manifestazioni e progetti di tipo culturale, sportivo, sociale e scolastico finanziati con risorse economiche derivanti dalla sponsorizzazione, il logo dello sponsor potrà essere inserito sia nel materiale pubblicitario relativo alle iniziative (volantini, inviti, manifesti, dépliant, tabelloni luminosi ecc.), sia nel sito web del Comune;
 - b) nel caso d'interventi mirati alla valorizzazione del territorio, del patrimonio comunale e dell'assetto urbano, il Comune realizzerà apposite forme di pubblicizzazione particolarmente visibili all'esterno, quali, per esempio, il posizionamento di cartelli o di targhe indicanti lo sponsor che finanzia l'intervento o fornisce i beni.

Nel caso di sponsorizzazione con cartelli da apporre su cantieri riferiti ad opere pubbliche, sarà chiesto parere di compatibilità all'ufficio tecnico comunale.

- 2) Il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di importo pari al contributo economico ricevuto. Qualora la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi e beni, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune di Castro l'importo stimato e inserito nel contratto di sponsorizzazione, del valore dei lavori, servizi o dei beni. A sua volta, il Comune di Castro provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Allo sponsor compete altresì il pagamento della somma dovuta per imposta sulla pubblicità per insegne e/o cartelli.

ART. 9
DURATA E RESPONSABILITA'

- 1) Il contratto di sponsorizzazione potrà avere una durata annuale o pluriennale, fino ad un massimo di 3 anni, o potrà essere legato anche alla singola iniziativa.
- 2) Lo sponsor è responsabile a tutti gli effetti del personale eventualmente incaricato dell'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali infortuni e danni arrecati a terzi
- 3) Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia
- 4) I soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori, definiti a corrispettivo delle sponsorizzazioni, devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 1) Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 60 giorni, comunicato con lettera raccomandata.
- 2) In ogni caso il contratto s'intende risolto, senza alcuna penalità, per l'amministrazione comunale:
 - a) qualora lo sponsor o lo sponsorizzato risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
 - b) qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa/dell'attività/del progetto.
 - c) qualora ricorrano le situazioni previste dall'art. 4, commi 4 e 5.

ART. 11
CLAUSOLA GENERALE DI RINVIO

- 1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio:
 - a) per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia;
 - b) per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa speciale in materia.

ART. 12
SPESE CONTRATTUALI

- 1) Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipula dei contratti, accordi o convenzioni sono a carico dello sponsor.

- 2) Per le sponsorizzazioni di cui all'art. 4 comma 6, lo sponsor dovrà versare al web master, a titolo di costo per l'espletamento del servizio, un importo pari al 20% degli introiti, è destinata alla remunerazione dell'attività del web master.

ART. 13
FISCALITA' INERENTE LE SPONSORIZZAZIONI

Per far fronte agli obblighi fiscali connessi alle sponsorizzazioni, l'Amministrazione adotta tutti gli atti di natura amministrativa, contabile e fiscale necessari.

ART. 14
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

- 1) Il presente regolamento, ai sensi di legge, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo e la conseguente pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio.
- 2) Dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni dei regolamenti comunali con esso incompatibili.

COMUNE DI CASTRO
Provincia di Lecce – C.A.P. 73030 - Via F.lli Bandiera

Allegato C.C. n. ____ del _____

Schema di massima

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA

Il Comune di CASTRO, con sede legale in Castro Via F.lli Bandiera, rappresentato in tale sede dal Sig. _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____;

e

la Società, associazione o ditta, _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ partita IVA _____ rappresentata in tale sede da _____ nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____;

PREMESSO

Che con deliberazione C.C. n. ____ del _____ è stato approvato il regolamento concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione da parte del Comune di Castro;

Che è stata attivata apposita procedura per l'individuazione di sponsor in relazione a _____ e che in base ad essa è stato selezionato come sponsor _____

Oppure

Che a seguito di iniziativa da parte del Responsabile del Servizio, con propria deliberazione n. _____ del _____ ha individuato la stessa associazione, associazione o ditta _____, quale sponsor in relazione a _____

Che risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto con il suindicato soggetto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - oggetto e finalità

1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione da parte della Società, Associazione o Ditta _____, dell'iniziativa denominata _____ o del progetto _____ posta in essere dal Comune di Castro per le attività di _____;
2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:
 - al miglioramento dei servizi del Comune di Castro, nell'ambito delle attività _____ (per esempio culturali, sociali, sportive, di promozione del territorio etc.);
 - all'attivazione di soluzioni sinergiche, volte a supportare progetti innovativi in campo _____ oppure processi informativi in campo _____ oppure attività di formazione _____;
 - alla realizzazione di economie di spesa, mediante la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione di privati;
3. Mediante il presente contratto la società, associazione o ditta, intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi;

Art. 2 - modalità generali di realizzazione della sponsorizzazione

1. La sponsorizzazione sarà realizzata mediante _____ (indicare se trattasi di versamento della somma di euro, oppure se trattasi di fornitura o di servizio ed in tal caso indicare i tempi e modalità di espletamento, nonché i mezzi messi a disposizione).
2. Le parti individuano, ciascuna la propria struttura, unità organizzativa e soggetti responsabili della procedura per l'esecuzione del presente contratto.

Art. 3 - durata e rinnovo

1. Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino a tutto il _____.

Art. 4 - obblighi dello sponsor

1. La società, associazione o ditta, in qualità di sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, si impegna a realizzare quanto previsto all'art. 2 del presente contratto in ordine alla realizzazione dell'attività, dell'iniziativa o del progetto _____.
2. La società, associazione o ditta, mette a disposizione del Comune di Castro, adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, file etc.) per la riproduzione del marchio o del logo tipo scelto).
3. La società, associazione o ditta (nel caso di versamento di somma in denaro), versa al Comune, quale corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente contratto, la somma di euro _____ di cui per corrispettivo euro _____ e per IVA euro _____, in un'unica soluzione all'atto della stipula del presente contratto. (oppure indicare diverse modalità di pagamento).
4. Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario o comunicativo per la società, associazione o ditta, inferiore a quello previsto.
5. Il Comune provvederà ad emettere fattura di importo pari al contributo economico ricevuto, per le finalità di cui all'art. 2 del presente contratto; oppure, nel caso che la sponsorizzazione venga effettuata con lavori, servizi o fornitura di beni, lo sponsor provvederà a fatturare al Comune di Castro l'importo dei beni/servizi/lavori di cui all'art. 2 del presente contratto, stimati in euro _____ e a sua volta, il Comune di Castro provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.
6. Allo sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.
7. Solo se ricorre il caso:
 - lo sponsor è responsabile a tutti gli effetti del personale incaricato degli interventi sia per quanto riguarda la capacità operativa che per gli eventuali infortuni e responsabilità civile verso terzi. A tal fine, la società, associazione o ditta, dichiara che i signori _____ incaricati di espletare per

conto della stessa il servizio di _____ oggetto del presente contratto, sono coperti dalle seguenti polizze assicurative: a) _____ b) _____ c) _____.

Art. 5 - obblighi dello sponsee

1. Il Comune di CASTRO, in qualità di sponsee, si impegna:
 - ad inserire il marchio della società, associazione o ditta nel materiale pubblicitario e/o illustrativo, dell'iniziativa o dell'attività o del progetto e/o nel sito web del Comune;
 - a posizionare apposto _____ (cartello, targa etc.) con sopra indicato lo sponsor che finanzia l'intervento o fornisce il bene.
2. Il Comune provvederà con atti degli organi competenti, all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dello sponsor, per la realizzazione dell'iniziativa o progetto (qualora ricorra il caso).

Art. 6 - risoluzione del contratto

1. Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 60 giorni, comunicato con lettera raccomandata.
2. In ogni caso il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per l'amministrazione comunale:
 - qualora lo sponsor o lo sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
 - qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività o del progetto;
 - qualora ricorrano le situazioni previste dall'art. 3 commi 4 e 5 del regolamento concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, approvato con atto C.C. n. ____ del _____.

Art. 7 - clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale al regolamento comunale concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, approvati con atto C.C. n. ____ del _____ nonché alle disposizioni del codice civile ed alla normativa speciale in materia;
- per l'utilizzo del marchio o dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa speciale in materia.

Art. 8 - spese contrattuali

Ogni spesa contrattuale e conseguente la stipulazione del presente contratto è a carico dello sponsor.

Per lo SPONSOR

per il COMUNE di CASTRO

Clausola di accettazione esplicita di particolari clausole contrattuali:

Per lo SPONSOR

per il COMUNE di CASTRO
